



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale*

**INTEGRAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE
SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
PER IL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A.**

Il giorno 16 gennaio 2017 alle ore 14,30 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, si è tenuto un incontro

TRA

la delegazione di parte pubblica ed i rappresentanti della delegazione sindacale regionale;

- VISTO** il DPR 395/1988 che prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare, nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;
- VISTO** il CCNL del Comparto Scuola, sottoscritto il 29.11.2007, nel quale si prevede che, a seguito di contrattazione decentrata, siano definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
- VISTA** la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 la quale, da ultimo, chiarisce che i detti permessi possano essere usufruiti da personale con contratto a tempo determinato;
- VISTA** la circolare n. 12 del 7 ottobre 2011 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto "La formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni - permessi per diritto allo studio";
- VISTA** la nota ministeriale prot. n. 1646 del 26 febbraio 2014 avente per oggetto "PAS. 150 ore diritto allo studio" relativa ai permessi retribuiti per motivi di studio per il personale docente che parteciperà ai percorsi abilitanti speciali;
- CONSIDERATO** l'elevato numero di richieste di permessi retribuiti per motivi di studio pervenute agli Ambiti Territoriali per le province del Piemonte;
- RITENUTO** necessario, in base alle indicazioni del MIUR contenute nella nota sopraindicata, rivedere ed aggiornare quanto disposto dalla Contrattazione Integrativa Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente educativo ed ATA, siglata il giorno 14 novembre 2013 ed integrata in data 19 gennaio 2015, 5 febbraio 2015, e 20 gennaio 2016 al fine di favorirne la concessione ai docenti richiedenti i permessi in questione;

la Contrattazione Integrativa Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA, siglata il giorno 14 novembre 2013, **per il solo anno 2017, unicamente per quanto concerne il personale docente di ogni ordine e grado**, all'art. 1 ultimo comma, all'art. 3 comma 1, all'art. 4 punto 1), all'art. 4 punto 2) viene integrata e l'art. 6 comma 1 viene sostituito come di seguito riportato:

Art. 1 ultimo comma. La comunicazione di cui al precedente comma verrà inviata a cura degli Ambiti Territoriali entro il 30 aprile 2017 secondo le successive indicazioni fornite dall'Ufficio Scolastico Regionale. Nel caso di una futura attivazione dei TFA da parte delle Università, le parti firmatarie della presente si impegnano a riaprire la Contrattazione Integrativa Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

diritto allo studio.

**Art. 3
comma
1 bis.**

La domanda di concessione, per l'anno solare 2017, dei permessi retribuiti per il diritto allo studio può essere presentata nel corso del 2017, secondo i termini stabiliti dagli Ambiti Territoriali di competenza, da parte del personale ammesso ai corsi di abilitazione e di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, secondo le modalità del precedente comma 1. Il personale ammesso ai corsi di abilitazione e di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, che abbia fatto domanda nei termini di cui al comma 1, non deve ripresentare la domanda, restando salve eventuali integrazioni alla stessa.

**Art. 4
1) bis.**

Non sarà consentita l'estensione all'ulteriore anno fuori corso, salvo nei casi in cui il richiedente non abbia utilizzato i permessi per la durata del corso legale di studi.

**Art. 4
2) bis.**

In vista di un possibile aumento del numero di domande di fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, i criteri di quantificazione del numero di ore di permesso retribuito per il diritto allo studio da assegnarsi agli aventi titolo vengono determinati fino al massimo di seguito indicato.

Per la frequenza di corsi di abilitazione e di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno e preparazione ai relativi esami saranno concesse fino ad un massimo di n. 100 ore.

All'interno delle ore di permesso retribuito per il diritto allo studio concesse dagli Uffici di Ambito Territoriale, determinate secondo i criteri sopraindicati, può essere riconosciuta la fruizione di ore di diritto allo studio anche per le ore di tirocinio, se previste nell'organizzazione dei corsi di riferimento.

Il contingente orario che residua dopo l'assegnazione ai frequentanti i corsi di cui all'art. 4 punto 2 e al secondo capoverso del presente articolo, può essere assegnato ai richiedenti i permessi retribuiti per il diritto allo studio per la frequenza e preparazione ai relativi esami dei corsi di cui al punto 3) dell'art. 4 della CIR siglata il 14 novembre 2013. L'eventuale contingente destinato ai corsi del punto 3) dell'art. 4 succitato sarà ripartito proporzionalmente, con eventuale riduzione, fra i richiedenti.

Le eventuali ore che residuano dal contingente assegnato per la frequenza ai corsi di cui al punto 3) dell'art. 4 della CIR vanno ripartite in misura proporzionale per i frequentanti i corsi di cui ai punti 4) e 5) dello stesso art. 4.

Gli Uffici di Ambito Territoriale, delle provincie del Piemonte assegneranno i permessi per il diritto allo studio al personale, in servizio nella provincia di rispettiva competenza, ammesso ai corsi di abilitazione e di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nel corso dell'anno 2016.

Come indicato nella nota del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - Dipartimento per l'istruzione - prot. n. 13391 del 11/12/2013 i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati ai docenti in ruolo appartenenti alle classi di concorso in esubero costituiscono attività di formazione obbligatoria cui è tenuta l'amministrazione per legge. Pertanto la partecipazione ai predetti corsi di formazione non influisce sul contingente del 3% fissato per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (150 ore) di cui all'art. 3 del succitato DPR 395/88 e il rilascio del necessario permesso non è soggetto a valutazione discrezionale da parte del Dirigente scolastico.

Si precisa che, per il 2017, le ore di permesso per il diritto allo studio devono essere riconosciute anche per l'attività svolta dal personale che, utilmente collocato per lo stesso anno 2017 nelle graduatorie degli aventi diritto ai permessi in questione per l'Ambito Territoriale di riferimento, nelle more dell'emanazione di predette graduatorie ha frequentato corsi, con preparazione ai relativi esami, previsti dalla CIR del 14/11/2013 e dall'integrazione vigente. Pertanto le ore di permesso che le graduatorie in questione autorizzano per l'anno solare 2017 al personale di rispettiva competenza riguardano le attività di studio (frequenza ai corsi e preparazione esami) svolte a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Il limite massimo di 100 ore di cui al secondo capoverso del presente articolo sarà esteso, automaticamente, a 150 ore nel caso in cui non saranno attivati, entro il 15/7/2017, ulteriori corsi di specializzazione e/o abilitazione.

**Art. 6
comma
1**


I permessi per il diritto allo studio sono concessi al personale, così come sopra individuato, fino ad un limite massimo di 150 ore individuali annue riferite all'anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

deft sm
ten
10/11/2013
10/11/2013


Nulla è modificato per l'accoglimento delle richieste del personale ATA e riguardo alle parti non disciplinate dalla presente integrazione, in ordine alle modalità stabilite dalla Contrattazione Integrativa Regionale del 14 novembre 2013, entro i limiti del contingente provinciale riferito a detto personale.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio MANCA



IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe BORDONARO




IL FUNZIONARIO AMM.VO
Dott. Guido MALLAMACI




LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE


FLC CGIL




CISL Scuola



UIL Scuola



SNALS



GILDA - UNAMS

